

Sentenza n. 222 del 2005 (Contributi e finanziamenti per il trasporto pubblico locale)

Con la sentenza n. 222 del 2005, la Consulta dichiara illegittimo l'articolo 4, comma 157, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004*), nella parte in cui non prevede che la ripartizione dell'apposito fondo istituito per i servizi di trasporto pubblico locale sia preceduta dall'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni.

La disposizione censurata *in parte qua* era stata impugnata, unitamente a numerose altre della medesima legge, dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione.

La norma in esame, al fine di assicurare il conseguimento di risultati di maggiore efficienza e produttività dei servizi di trasporto pubblico locale, prevede la costituzione di un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la sua ripartizione tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Secondo la Regione, tale disciplina sarebbe costituzionalmente illegittima dal momento che istituisce un Fondo ministeriale separato e con destinazione vincolata in una materia di competenza residuale delle Regioni, quale è, appunto, il trasporto pubblico locale; sarebbe, comunque, contrastante con il principio di leale collaborazione la previsione secondo la quale il riparto delle risorse previste sia effettuato con d.P.C.m., dopo aver semplicemente sentito la Conferenza unificata. Invero, tale strumento collaborativo non corrisponderebbe, per la ricorrente, alle ben più intense modalità di leale collaborazione più volte indicate in precedenti pronunce della Corte.

Nell'accogliere parzialmente le censure regionali, il Giudice delle leggi ricorda che la materia del trasporto pubblico locale rientra, senza alcun dubbio, nell'ambito delle competenze residuali delle Regioni *ex quarto comma dell'articolo 117 Cost.*, come reso evidente anche dal fatto che, ancor prima della riforma del Titolo V della Costituzione, il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (*Conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*) aveva ridisciplinato l'intero settore, conferendo alle Regioni ed agli enti locali funzioni e compiti relativi a tutti i servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, escludendo solo i trasporti pubblici di interesse nazionale (articoli 1 e 3). L'articolo 20, comma 5, del medesimo decreto, prevede che le risorse statali di finanziamento relative all'espletamento delle funzioni conferite alle Regioni ed agli enti locali sono individuate e ripartite tramite decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Come noto, la Corte ha più volte ribadito che in attesa dell'attuazione della riforma costituzionale in materia di autonomia finanziaria, non sono consentiti al legislatore statale finanziamenti di scopo per finalità non riconducibili a funzioni di spettanza statale, né, di norma, è consentito allo Stato prevedere propri finanziamenti in ambiti di competenza delle Regioni o istituire fondi settoriali di finanziamento delle attività regionali. Le eccezioni a questo divieto sono possibili solo nell'ambito e negli stretti limiti di quanto previsto dagli articoli 118, primo comma, e 119, quinto comma, Cost. Quest'ultima disposizione, in particolare, autorizza lo Stato ad attuare due specifiche e tipizzate forme di intervento finanziario nelle materie di competenza delle Regioni e degli enti locali: o l'erogazione di risorse aggiuntive rispetto all'ordinaria autonomia finanziaria regionale o locale (modalità questa, però, che presuppone che lo Stato abbia dato previa attuazione legislativa a quanto previsto dai primi quattro commi dell'art. 119 Cost., così garantendo a Regioni, Province e Comuni che le loro entrate finanzino «integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite»); o la realizzazione di interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. Nella specie, l'articolo 4, comma 157, della legge n. 350 del 2003, non è riconducibile a quest'ultima particolare tipologia di intervento a sostegno della finanza regionale o locale, non essendo predeterminato alcun intervento speciale, né individuato alcun particolare ente destinatario.

Nella perdurante situazione di mancata attuazione delle prescrizioni costituzionali in tema di garanzia dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle Regioni e degli enti locali, e del vigente finanziamento statale nel settore del trasporto pubblico locale, la disciplina di riferimento è contenuta nel citato articolo 20, comma 5, del d.lgs. n. 422 del 1997, che stabilisce le modalità di trasferimento delle risorse erogate dallo Stato. Il fondo previsto dall'articolo denunciato risulta sostanzialmente analogo al meccanismo di finanziamento appena richiamato e ciò, pertanto, è sufficiente a giustificare l'intervento finanziario dello Stato e la sua relativa disciplina legislativa. Ma dal momento che tale finanziamento interviene in un ambito di competenza regionale, è necessario assicurare il rispetto delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute alle Regioni attraverso il loro coinvolgimento nei processi decisionali concernenti il riparto dei fondi.

La Consulta, pertanto, ritiene insufficiente il meccanismo dell'articolo della finanziaria del 2004 che, a differenza di quanto previsto dall'articolo 20, comma 5, del d.lgs. n. 422 del 1997, si limita a prevedere l'adozione del d.P.C.m. per la ripartizione del fondo sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, anziché previa intesa con la stessa .

Dott. ssa Paola Garro